



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### Decreto Presidente Regione Lombardia 25 settembre 2023 - n. 80

Individuazione degli operatori, degli enti del sistema di protezione civile e delle organizzazioni di protezione civile cui conferire, nella giornata della protezione civile regionale, in data 23 settembre 2023, le onorificenze per i meriti acquisiti in occasione degli eventi calamitosi occorsi in Emilia-Romagna nel maggio 2023 (art. 26 della l.r. n. 27/2021 e d.g.r.n. 239/2013). . . . . 3

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Delibera Giunta regionale 25 settembre 2023 - n. XII/902

Valutazione dell'appropriatezza d'uso di tecnologie sanitarie: Health Technology Assessment. Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. XI/2509 del 26 novembre 2019 . . . . . 18

#### Delibera Giunta regionale 25 settembre 2023 - n. XII/968

D.lgs. n. 102/2004 e ss. m.m. e ii. «Delimitazione dei territori danneggiati a seguito dei venti impetuosi e grandinate del 3 luglio e dal 19 al 25 luglio anno 2023 in provincia di Mantova». Proposta al MASAF di riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi e specificazione delle provvidenze . . . . . 80

#### Delibera Giunta regionale 25 settembre 2023 - n. XII/983

Ulteriori determinazioni in merito all'assegnazione di risorse ai comuni, ai sensi degli artt. 1 e 2 della l.r. 2 aprile 2021, n. 4 «Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo». . . . . 87

#### Delibera Giunta regionale 25 settembre 2023 - n. XII/985

Rifinanziamento degli interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari di cui alla l.r. 15/2015 . . . . . 88

#### Delibera Giunta regionale 25 settembre 2023 - n. XII/987

Presa d'atto della VI riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione di Esecuzione CE C(2023) 6091 del 5 settembre 2023. . . . . 90

#### Delibera Giunta regionale 25 settembre 2023 - n. XII/1002

Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione del bando per il sostegno alla copertura dei costi energetici di luoghi della cultura e sale da spettacolo . . . . . 92

#### Delibera Giunta regionale 25 settembre 2023 - n. XII/1007

Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Bando per l'assegnazione di contributi a enti pubblici per sostegno alla realizzazione di impianti integrati per favorire la copertura del fabbisogno energetico degli edifici pubblici mediante fonti rinnovabili approvato con d.d.u.o. 28 giugno 2022, n. 9298. Integrazione delle risorse disposte con d.g.r. n. XI/6235 del 4 aprile 2022 a favore del comune di Milano e del comune di Roccafranca . . . . . 104

#### Delibera Giunta regionale 25 settembre 2023 - n. XII/1011

Autorizzazione dei corsi biennali per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico proposti da enti accreditati alla formazione ai sensi del d.m. 28 ottobre 1992 per il biennio 2023/25 . . . . . 105

#### Delibera Giunta regionale 25 settembre 2023 - n. XII/1014

Assegnazione di contributi regionali agli enti gestori delle aree protette per indennizzare i danni da fauna selvatica nelle aree protette ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83. . . . . 128

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### Presidenza

##### Decreto dirigente struttura 21 settembre 2023 - n. 14099

Contributi ordinari per iniziative e manifestazioni di interesse regionale ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50 – Ottavo provvedimento 2023 . . . . . 129

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 29 settembre 2023

**D.g.r. 25 settembre 2023 - n. XII/1002**  
**Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione del bando per il sostegno alla copertura dei costi energetici di luoghi della cultura e sale da spettacolo**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» che:

- all'art. 1 stabilisce, tra le finalità da perseguire, la diffusione della conoscenza e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul territorio della Lombardia, la promozione delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo, la promozione della creatività, dell'innovazione, della imprenditorialità nel settore culturale;
- promuove e coordina l'organizzazione delle biblioteche aperte al pubblico (art. 14), promuove e sostiene la conoscenza e la valorizzazione degli archivi storici (art. 15), promuove e coordina lo sviluppo dei musei del suo territorio e favorisce la valorizzazione del patrimonio in essi conservato (art. 16), sostiene la realizzazione, lo sviluppo, la gestione, la valorizzazione e la promozione sul proprio territorio di aree e parchi archeologici (art. 17);
- promuove all'art. 32 lo spettacolo dal vivo, all'art. 33 le attività cinematografiche e audiovisive, all'art. 34 le sale da spettacolo;

Richiamata la d.c.r.n. XII/42 del 20 giugno 2023 di approvazione del Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile, nel quale sono indicati come obiettivi strategici l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta culturale e il sostegno al sistema culturale lombardo, in particolare nel pilastro n. 6 «Lombardia protagonista»;

Vista la d.g.r. XII/830 dell'8 agosto 2023 «Prelievo di somme svincolate ai sensi dell'art. 1, c. 822, Legge 197/2022 - (atto da trasmettere al Consiglio Regionale)», che ha:

- svincolato quote del proprio avanzo vincolato di amministrazione per erogare contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche;
- assegnato a tal fine alla D.G. Cultura € 3.000.000,00;

Valutato che l'attività oggetto del presente atto risulta in continuità e in coerenza con i precedenti atti di programmazione (il Programma triennale per la cultura 2020 - 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo», approvato con d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 e il Programma operativo annuale per la cultura 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo», approvato con d.g.r. 23 maggio 2022, n. XI/6400);

Considerato che:

- per Regione Lombardia il settore culturale svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei territori, in quanto favorisce la crescita sociale e culturale, oltre ad essere un fattore di progresso imprenditoriale e occupazionale;
- le sale cinematografiche e di spettacolo sono un segmento molto importante della filiera cinematografica, teatrale, musicale e coreutica e la vetrina privilegiata per la fruizione dei film e degli spettacoli dal vivo, oltreché da sempre, presidi di offerta culturale e di aggregazione sociale e garanzia di sicurezza nel territorio, soprattutto nelle aree periferiche e nei piccoli centri urbani della Provincia;
- l'offerta erogata dagli istituti e luoghi della cultura lombardi (musei, archivi, biblioteche, aree e parchi archeologici, luoghi o monumenti storici) è di assoluto rilievo e di elevato livello qualitativo, è caratterizzata da una capillare distribuzione territoriale ed è espressione diretta delle comunità e dei territori; comprende anche soggetti operanti in regime di impresa;
- il conflitto russo-ucraino, le sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e contribuito a provocare aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisi per molte altre materie prime e beni primari che hanno causato un grave turbamento dell'economia in tutti gli Stati membri;
- recenti studi di settore segnalano la crescita inarrestabile del costo dell'energia e dei trasporti che si sta abbattendo sulle imprese del terziario, dei servizi e della distribuzione, con ricadute anche sul settore culturale e con aumenti delle bollette e dei costi di gestione non più sostenibili: sce-

nario che, in assenza di nuove e ulteriori misure di contrasto e sostegno, mette seriamente a rischio la prosecuzione dell'attività di tantissime imprese nei prossimi mesi;

- si rileva che le sale cinematografiche e di spettacolo si caratterizzano per spazi, funzioni e attività che non trovano riscontro negli altri esercizi commerciali in quanto: necessitano di immobili con ampi spazi a cui non corrisponde un tasso di occupazione della sala elevato; la caratterizzazione della struttura per un esclusivo ed univoco tipo di utilizzazione ne limita fortemente il cambiamento d'uso; gli elevati costi gestione relativi all'apertura al pubblico a fronte della necessità di spazi con medie e grandi volumetrie per l'attività di proiezione di film e di messa in scena di spettacoli dal vivo;
- si rileva che l'aumento incontrollato dei costi di gestione degli istituti e luoghi della cultura lombardi ha costretto molti soggetti a ridurre i livelli di servizio al pubblico, con una conseguente riduzione della possibilità di fruizione del patrimonio culturale da parte dei cittadini;
- nel contesto emergenziale dovuto alla contingenza economica e al conflitto russo-ucraino il risparmio gestionale si sta definitivamente affermando come principale strumento per garantire la continuità operativa anche delle imprese culturali;

Considerato che Regione Lombardia intende sostenere i soggetti che gestiscono sale cinematografiche (linea A), sale da spettacolo (linea B) e gli Istituti e luoghi della Cultura (linea C) attraverso un «Bando per il sostegno alla copertura dei costi energetici di luoghi della Cultura e sale da Spettacolo», utilizzando le risorse finanziarie pari a € 3.000.000,00 che trovano copertura sui seguenti capitoli del bilancio 2023:

- cap. 5.02.104.16151 «Trasferimenti correnti a istituzioni sociali provate per ristori energetici Enti culturali - L. 197/2022»: euro 1.260.000,00;
- cap. 5.02.104.16152 «Trasferimenti correnti a imprese per ristori energetici Enti culturali - L. 197/2022»: euro 1.500.000,00;
- cap. 5.02.104.16153 «Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali per ristori energetici Enti culturali - L. 197/2022»: euro 240.000,00;

Verificato che a seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari;

Richiamate le d.g.r. n. X/5500 del 2 agosto 2016, n. X/6000 del 19 dicembre 2016 e n. X/6642 del 29 maggio 2017, il decreto n. 7754 del 30 maggio 2019 e il decreto n. 14822 del 30 novembre 2020, relativi alla determinazione e strumenti di supporto per semplificazione dei bandi regionali;

Ritenuto pertanto di approvare i requisiti e i criteri per la predisposizione del «Bando per il sostegno alla copertura dei costi energetici di luoghi della Cultura e sale da Spettacolo» per l'erogazione di contributi a favore di imprese che gestiscono sale cinematografiche (linea A), sale da spettacolo (linea B) e Istituti e luoghi della Cultura (linea C) ai sensi della l.r. 25/2016, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione Europea del 2 luglio 2020 che tra l'altro modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga al 31 dicembre 2023;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 1890 del 24 marzo 2022 «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», emendata con Comunicazione C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022, in particolare la sezione 2.1 relativa alla concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina, dalle sanzioni imposte o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni;
- il Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, notificato alla Commissione Europea

in data 2 agosto 2022, autorizzato con Decisione C(2022) 6848 final del 21 settembre 2022, Aiuto di Stato SA.103947, che prevede la possibilità per Regione Lombardia di adottare misure di aiuto ai sensi della sezione 2.1 della suddetta Comunicazione sotto forma di sovvenzioni, garanzie o prestiti agevolati, a condizione che il valore nominale totale dell'aiuto non superi il massimale di € 500.000 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o onere;

- la deliberazione di Giunta regionale del 26 settembre 2022 n. 7027 che, a seguito dell'autorizzazione della Commissione sopra citata, ha approvato il suddetto «Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi», nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890;
- la Comunicazione della Commissione Europea 28 ottobre 2022 C(2022) 7945 final recante l'adeguamento e la proroga del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina che prevede, tra l'altro, la possibilità di adottare misure di aiuto ai sensi della sezione 2.1 della suddetta Comunicazione sotto forma di sovvenzioni, garanzie o prestiti agevolati da concedere entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il valore nominale totale dell'aiuto non superi il massimale di € 2.000.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o onere;
- la deliberazione di Giunta regionale del 23 gennaio 2023 n. 7814 che ha approvato la proroga e l'aggiornamento del regime quadro regionale di cui alla la deliberazione di Giunta regionale del 26 settembre 2022, n. 7027 (aiuto SA.103947) a seguito della Comunicazione della Commissione C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022 «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e della Decisione C(2023) 380 final del 13 gennaio 2023 sull'aiuto SA. 105254 che, tra l'altro, ha prorogato la misura 2.1 «Aiuti di importo limitato» fino al 31 dicembre 2023 e ha innalzato il massimale da euro 500.000 a euro 2.000.000 per impresa;

Richiamati altresì:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 23 giugno 2023;
- le Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, e dell'art. 53 dello stesso, sottoposte a valutazione in sede di confronto con lo Stato;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la d.g.r. 23 gennaio 2023 n. XI/7813 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023- 2025»;

Vista in particolare, con riferimento alla linea B (sale da spettacolo) la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C262/01), nella quale in relazione alla nozione di impresa e di attività economica è specificato, con riferimento alle attività nel settore culturale che «la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (...) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico» e che «il fatto che (...) i partecipanti a una attività culturale (...) accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifichi il carattere non economico di tale attività»;

Ritenuto che, per la linea B (sale da spettacolo) laddove le entrate private dovute ad attività culturali coprano solo una frazione dei costi della produzione (in misura inferiore al 50%), il sistema di finanziamento pubblico agli organismi di spettacolo operanti nei settori in questione non sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato;

Considerato che, con riferimento alle linee A e B (fatti salvi i casi della linea B non rilevanti per l'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato, di cui al precedente punto)

- sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera potranno essere presentate domande da parte di imprese che gestiscono cinema e sale da spettacolo con differenti dimensione, localizzazione e

bacino di utenza;

- visto il carattere urgente dell'intervento, si intende semplificare la presentazione della documentazione relativa alle domande e velocizzare le procedure di verifica dell'ammissibilità delle richieste, senza effettuare valutazioni caso per caso con riferimento al regime di aiuti applicabile sulla base del profilo culturale della programmazione e della rilevanza locale o internazionale dell'utenza;

Precisato che tale volontà semplificativa non intende vincolare con un unico inquadramento le future iniziative ove fosse possibile una valutazione come non aiuto secondo le regole generali desumibili dalla Comunicazione sulla nozione di aiuto (in particolare, attività economica in ambito culturale e/o rilevanza locale);

Stabilito, sulla base della Comunicazione della Commissione Europea 28 ottobre 2022 C(2022) 7945 final e della d.g.r. n. XI/7814 del 23 gennaio 2023 relativa al regime quadro regionale SA. 105254, che gli aiuti di cui al presente provvedimento e relativi alle linee A e B (fatti salvi i casi della linea B non rilevanti per l'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato) siano concessi ed erogati:

- per le imprese che dimostrino di aver subito gli effetti della crisi energetica a seguito del conflitto in corso tra Russia e Ucraina con particolare riguardo all'aumento dei costi energetici: nel rispetto del «Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi», nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022 di cui all'Aiuto di Stato SA. 105254;
- per le imprese che non dimostrino di aver subito gli effetti della crisi energetica a seguito del conflitto in corso tra Russia e Ucraina con particolare riguardo all'aumento dei costi energetici (a prescindere dalla data di costituzione): nel rispetto del Reg. (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

Dato atto che, in caso di applicazione del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi» e in attuazione della d.g.r. n. 7027 del 26 settembre 2022:

- gli aiuti devono essere concessi entro il 31 dicembre 2023 o successiva data che sarà recepita solamente in presenza della Decisione della Commissione europea sulla proroga del relativo regime quadro regionale SA.105254;
- gli aiuti non possono essere concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (art. 2.1-bis);
- gli aiuti non possono essere concessi agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A (art. 1.3 e 1.3-bis);
- gli aiuti non possono essere concessi a imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (art. 2.1-quater);
- gli aiuti non possono essere erogati ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies);
- gli aiuti non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario sopra previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso a valere sul suddetto Regime, da qualunque fonte provenga (art. 2.4);
- gli aiuti concessi in base al presente provvedimento sono cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, alle condizioni di cui al suddetto Regime quadro regionale (art. 2.4);
- gli aiuti concessi in base al presente provvedimento non devono coprire esigenze di liquidità dovute alla crisi epidemiologica da Covid-19;
- le imprese devono presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti di aver subito un incremento dei costi di esercizio in ragione dell'aumento dei costi energetici;

Dato atto che, per gli aiuti concessi nell'ambito del «Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi» di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione 28 ottobre 2022 C(2022) 7945 final e della de-

## Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 29 settembre 2023

liberazione di Giunta regionale del 23 gennaio 2023 n. 7814, qualora la concessione di nuovi aiuti nel suddetto Regime quadro regionale comporti il superamento dei massimali, l'importo dell'agevolazione concedibile sarà rideterminato fino alla concorrenza del massimale «ancora disponibile a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato»;

Dato atto che, in caso di applicazione del regime de minimis, la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

Dato atto che, in caso di applicazione del regime de minimis, l'impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa/libero professionista richiedente, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 1407/2013;

Dato atto che qualora l'importo dell'agevolazione concedibile per il singolo beneficiario sia superiore al massimale «de minimis» disponibile, l'importo dell'agevolazione sarà rideterminato fino alla concorrenza del massimale «de minimis» ancora disponibile per il singolo beneficiario, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, comma 4, a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato;

Stabilito che, decorso il termine del 31 dicembre 2023 salvo proroghe del regime quadro regionale SA. 105254, le concessioni per qualsiasi tipologia di impresa avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che:

- la registrazione, ai sensi art. 8 del d.m. 115/2017, del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi alla sezione 2.1 della citata Comunicazione 2022/C 1890, Aiuto di Stato SA. 105254, è stata effettuata a cura della Direzione Generale Sviluppo Economico con il codice CAR 23959;
- gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall'art. 2 comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in carico al Direttore della D.G. Cultura;

Viste:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare il Capo III «Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti» e il capo IV «Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti»;

Dato atto che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 (per il binario de minimis) e seguenti (sia per le concessioni in TCF Ucraina che per le concessioni in de minimis), e che le agevolazioni a valere sulla presente iniziativa saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della l. 234/2012;

Considerato, che i contributi di cui alla Linea C) sono rivolti all'aggravio dei costi energetici dei soggetti gestori delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti che è insorto nel normale svolgimento della loro attività;

Considerato, inoltre, che:

- biblioteche e archivi, nel caso di specie, per loro natura e unicità di offerta non svolgono attività economica,
- luoghi e monumenti storici, per loro natura sono beni che

rientrano nel compito istituzionale fondamentale di tutela del patrimonio culturale (bene culturale storico e artistico) nell'ambito di una funzione di conservazione di natura autoritativa e pubblicistica che, in coerenza con l'attuale posizione nazionale non rientra nella nozione di concorrenza e mercato, in quanto trattasi di attività finalizzate alla conservazione e valorizzazione di un bene culturale storico artistico;

Visto il considerando (72) del Reg. UE 651/2014 che prevede che nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possano non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri;

Valutato, coerentemente con i criteri di cui alla d.g.r. 23 gennaio 2023 n. XI/7813 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023- 2025» e con quanto indicato nei capitoli 2.6, 6.3 e 7.2 con particolare riferimento al punto 207 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2016/C 262/01), che i contributi che saranno concessi sulla Linea C) dedicati al sostegno dei soggetti che gestiscono Istituti e luoghi della Cultura di cui al presente provvedimento non sono rilevanti ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato in quanto l'attività svolta non è economica o non incide nemmeno potenzialmente sugli scambi degli Stati membri;

Acquisito, rispetto alla suddetta iniziativa, il parere favorevole del Comitato di Valutazione degli aiuti di stato disciplinato dal decreto n.15026 dell'8 novembre 2021 ai sensi della d.g.r. 5371 dell'11 ottobre 2021 nella seduta del 19 settembre 2023;

Stabilito di demandare al Direttore della D.G. Cultura:

- l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione e, conseguentemente, la concessione delle agevolazioni ivi previste;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- i necessari atti contabili e amministrativi;
- l'assolvimento degli obblighi di monitoraggio di cui alla Comunicazione della Commissione (2022) 1890 final 'Temporary Crisis Framework for aid measures State in support to the economy following Russian aggression against Ukraine', sezione 3 'Monitoraggio e notifica' e tutti gli adempimenti ex d.m.115/17 artt.9 e succ.;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i requisiti e i criteri per la predisposizione del «Bando per il sostegno alla copertura dei costi energetici di luoghi della Cultura e sale da Spettacolo» per l'erogazione di contributi a favore di imprese che gestiscono sale cinematografiche (linea A), sale da spettacolo (linea B) e Istituti e luoghi della Cultura (linea C) ai sensi della l.r. 25/2016, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di sostenere i soggetti che gestiscono sale cinematografiche (linea A), sale da spettacolo (linea B) e gli Istituti e luoghi della Cultura (linea C) attraverso un «Bando per il sostegno alla copertura dei costi energetici di luoghi della Cultura e sale da Spettacolo», utilizzando le risorse finanziarie pari a € 3.000.000,00 che trovano copertura sui seguenti capitoli del bilancio 2023:

- cap. 5.02.104.16151 «Trasferimenti correnti a istituzioni sociali provate per ristori energetici Enti culturali - l. 197/2022»: euro 1.260.000,00;
- cap. 5.02.104.16152 «Trasferimenti correnti a imprese per ristori energetici Enti culturali - l. 197/2022»: euro 1.500.000,00;
- cap. 5.02.104.16153 «Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali per ristori energetici Enti culturali - l. 197/2022»: euro 240.000,00;

3. di stabilire che a seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari;

4. di stabilire che gli aiuti di cui al presente provvedimento e relativi alle linee A) e B) (fatti salvi i casi della linea B non rilevanti

per l'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato) siano concessi ed erogati:

- per le imprese che dimostrino di aver subito gli effetti della crisi energetica a seguito del conflitto in corso tra Russia e Ucraina con particolare riguardo all'aumento dei costi energetici: nel rispetto del «Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi», nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione della Commissione Europea 28 ottobre 2022 C(2022) 7945 final e della d.g.r. n. XI/7814 del 23 gennaio 2023 relativa al regime quadro regionale SA. 105254;
- per le imprese che non dimostrino di aver subito gli effetti della crisi energetica a seguito del conflitto in corso tra Russia e Ucraina con particolare riguardo all'aumento dei costi energetici (a prescindere dalla data di costituzione): nel rispetto del Reg. (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

5. di stabilire che, decorso il termine del 31 dicembre 2023 salvo proroghe del regime quadro regionale SA. 105254, le concessioni per qualsiasi tipologia di PMI avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e (Controllo);

6. di demandare al Direttore Generale della D.G. Cultura:

- l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione e, conseguentemente, la concessione delle agevolazioni ivi previste
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- i necessari atti contabili e amministrativi;
- l'assolvimento degli obblighi di monitoraggio di cui alla Comunicazione della Commissione (2022) 1890 final 'Temporary Crisis Framework for aid measures State in support to the economy following Russian aggression against Ukraine', sezione 3 'Monitoraggio e notifica'; e adempimenti ex d.m. 115/17 art.9 e succ.;

7. di pubblicare il presente atto sul portale Bandi Online - [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it) e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

## ALLEGATO A

TITOLO	REQUISITI E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO “PER IL SOSTEGNO ALLA COPERTURA DEI COSTI ENERGETICI DI LUOGHI DELLA CULTURA E SALE DA SPETTACOLO – ANNO 2023”
FINALITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per Regione Lombardia il settore culturale svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei territori in quanto favorisce la crescita sociale e culturale oltre ad essere un fattore di progresso imprenditoriale e occupazionale;</li> <li>- Le sale cinematografiche e di spettacolo sono un segmento molto importante della filiera cinematografica, teatrale, musicale e coreutica e la vetrina privilegiata per la fruizione dei film e degli spettacoli dal vivo, oltreché da sempre, presidi di offerta culturale e di aggregazione sociale e garanzia di sicurezza nel territorio, soprattutto nelle aree periferiche e nei piccoli centri urbani della Provincia;</li> <li>- L’offerta culturale erogata dagli istituti e luoghi della cultura lombardi (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, luoghi o monumenti storici) è di assoluto rilievo e di elevato livello qualitativo, con una capillare distribuzione territoriale che è espressione diretta delle comunità e comprende anche soggetti operanti in regime d’impresa;</li> <li>- Il conflitto russo-ucraino, le sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e contribuito a provocare aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisi per molte altre materie prime e beni primari che hanno causato un grave turbamento dell’economia in tutti gli Stati membri;</li> <li>- Recenti studi di settore segnalano la crescita inarrestabile del costo dell’energia e dei trasporti che si sta abbattendo sulle imprese del terziario, dei servizi e della distribuzione, con aumenti delle bollette e dei costi di gestione non più sostenibili: scenario che, in assenza di nuove e ulteriori misure di contrasto e sostegno, mette seriamente a rischio la prosecuzione dell’attività di tantissime imprese nei prossimi mesi;</li> <li>- Le criticità che caratterizzano il quadro economico internazionale, sia con riferimento alle pressioni inflazionistiche legate al caro energia e al più generale incremento dei costi degli input produttivi, sia in relazione alle tensioni geopolitiche innescate dal conflitto russo-ucraino, oltre a riflettersi in maggiori oneri e difficoltà per le imprese, tanto sul fronte degli approvvigionamenti quanto su quello dei mercati di sbocco,</li> </ul>

	<p>generano in aggiunta maggiore incertezza circa gli scenari futuri, disincentivando in generale la propensione a investire da parte delle imprese culturali e mettendo particolarmente a rischio gli investimenti irrimediabilmente dirottati sui costi di gestione delle strutture a causa dell'aumento dei costi dell'energia, del gas, dei trasporti e delle materie prime;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel contesto emergenziale dovuto alla contingenza economica e al conflitto russo-ucraino il risparmio gestionale si sta definitivamente affermando come principale strumento per garantire la continuità operativa e la competitività anche delle imprese culturali.</li> </ul> <p>I criteri, di seguito indicati, hanno la finalità di definire gli ambiti e le modalità di predisposizione del Bando per il sostegno alla copertura dei costi energetici di luoghi della Cultura e sale da Spettacolo per il sostegno ai soggetti privati che gestiscono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sale cinematografiche (linea A);</li> <li>- sale da spettacolo (linea B);</li> <li>- Istituti e luoghi della Cultura (linea C).</li> </ul>
R.A. DEL PRS XII LGS.	Pilastro n. 6 "Lombardia protagonista" del Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile, nel quale sono indicati come obiettivi strategici l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta culturale e il sostegno al sistema culturale lombardo
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Potranno presentare domanda di indennizzo i seguenti soggetti che gestiscono sale cinematografiche, sale da spettacolo, musei, raccolte museali, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, luoghi o monumenti storici, in coerenza con l'art. 36 l.r. 25/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti di diritto privato, previsti dall'art. 36 della l.r. 25/2016, che svolgono attività culturale e, operano in regime di impresa</li> <li>- i soggetti devono essere regolarmente iscritti come "Attivi" al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio o ad un registro equivalente in uno Stato membro dell'Unione Europea ed essere classificati secondo le seguenti indicazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per la linea A con codice ATECO 2007, lett. J – 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica;</li> <li>• per la linea B con codice ATECO 2007, lett. R – 90.01.01 Attività nel campo della recitazione; 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche; 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche; 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche</li> <li>• per la linea C con codice ATECO 2007, lett. R – 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi, 91.02.00 Attività di musei, 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili.</li> </ul> </li> </ul> <p>Non potranno presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- enti locali singoli o associati (Province lombarde; Comuni e Città Metropolitane lombarde; Comunità montane lombarde, Unioni di comuni lombarde)</li> <li>- enti pubblici</li> <li>- università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori</li> <li>- soggetti che svolgono prevalentemente attività di scuola di teatro, musica, danza</li> <li>- associazioni sportive dilettantistiche;</li> <li>- soggetti che svolgono attività puramente commerciale (quali ad esempio le discoteche)</li> <li>- sale a cui si accede tramite tesseramento (ad esempio circoli e associazioni con ingresso riservato ai soci)</li> </ul> <p>Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole, medie e grandi imprese.</p> <p>Ogni soggetto richiedente non potrà presentare più di una domanda di partecipazione al bando (una sola linea).</p> <p>Ulteriori e specifici requisiti generali e specifici per linea saranno stabiliti nel bando.</p>
SOGGETTI DESTINATARI	I soggetti destinatari coincidono con i soggetti beneficiari.
SOGGETTO GESTORE	Regione Lombardia
DOTAZIONE FINANZIARIA	È prevista una dotazione complessiva di € 3.000.000,00.
FONTE DI FINANZIAMENTO	<p>La dotazione trova copertura economica sul bilancio 2023 sui seguenti capitoli di bilancio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- euro 1.260.000,00 su cap. 5.02.104.16151</li> <li>- euro 1.500.000,00 su cap. 5.02.104.16152</li> <li>- euro 240.000,00 su cap. 5.02.104.16153</li> </ul> <p>A seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari.</p>

	<p>Qualora si dovessero verificare rinunce, Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento dell'elenco dei soggetti ammissibili e/o all'incremento dei contributi erogati e assegnare i relativi contributi entro e non oltre il 31 dicembre 2023.</p>
<p>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>Si prevedono tre Linee di azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Linea A) sale cinematografiche</li> <li>• Linea B) sale da spettacolo</li> <li>• Linea C) Istituti e luoghi della Cultura</li> </ul> <p>L'intervento finanziario è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto in un'unica soluzione.</p> <p>A seguito di verifica dei requisiti formali e completezza documentale sarà redatto un elenco dei soggetti ammissibili in ordine di arrivo delle domande.</p> <p>L'agevolazione viene concessa ed erogata in misura percentuale minima pari al 10% delle spese energetiche riferite all'anno 2023 fino a un contributo massimo (per ciascun soggetto o impresa unica) di € 40.000,00 e fino a esaurimento delle risorse disponibili, in ordine di arrivo delle domande.</p> <p>Se la dotazione finanziaria non sarà esaurita, sarà possibile incrementare la percentuale del contributo fino a un massimo dell'80% delle spese presentate (iva esclusa) e fino a un importo di contributo massimo (per soggetto o impresa unica) di € 70.000,00</p>
<p>REGIME DI AIUTO DI STATO</p>	<p>In relazione alla <u>Linea B (Sale da spettacolo)</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C262/01), nella quale in relazione alla nozione di impresa e di attività economica è specificato, con riferimento alle attività nel settore culturale che "la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (...) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico" e che "il fatto che (...) i partecipanti a una attività culturale (...) accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifichi il carattere non economico di tale attività"</li> <li>- Laddove le entrate private dovute ad attività culturali coprano solo una frazione dei costi della produzione (in misura inferiore al 50%), il sistema di finanziamento pubblico agli organismi di spettacolo operanti nei settori in questione non è configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato.</li> </ul>

<p>In relazione alla <u>linea A (Sale cinematografiche)</u> e <u>linea B (Sale da spettacolo)</u>, tenuto conto che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera potranno essere presentate domande da parte di imprese che gestiscono cinema e sale da spettacolo con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza;</li><li>- Visto il carattere urgente dell'intervento, si intende semplificare la presentazione della documentazione relativa alle domande e velocizzare le procedure di verifica dell'ammissibilità delle richieste, senza effettuare valutazioni caso per caso con riferimento al regime di aiuti applicabile sulla base del profilo culturale della programmazione e della rilevanza locale o internazionale dell'utenza.</li><li>- tale volontà semplificativa non intende vincolare con un unico inquadramento le future iniziative ove fosse possibile una valutazione come non aiuto secondo le regole generali desumibili dalla Comunicazione sulla nozione di aiuto (in particolare, attività economica in ambito culturale e/o rilevanza locale);</li></ul> <p>Sulla base della Comunicazione della Commissione Europea 28.10.2022 C(2022) 7945 final e nelle more della conseguente proroga del regime quadro regionale SA.105254, gli aiuti di cui al presente provvedimento relativi alle linee A) e B) <u>fatti salvi i casi della linea B non rilevanti per l'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato di cui al precedente paragrafo</u> sono concessi ed erogati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per le imprese che dimostrino di aver subito gli effetti della crisi energetica a seguito del conflitto in corso tra Russia e Ucraina con particolare riguardo all'aumento dei costi energetici: nel rispetto del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, di cui all'Aiuto di Stato SA. 105254;</li><li>- per le imprese che non dimostrino di aver subito gli effetti della crisi energetica a seguito del conflitto in corso tra Russia e Ucraina con particolare riguardo all'aumento dei costi energetici: nel rispetto del Reg. (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);</li></ul> <p>in caso di applicazione del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi" e in attuazione della DGR n. 7027 del 26/09/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● gli aiuti devono essere concessi entro il 31 dicembre 2023 o successiva data che sarà recepita solamente in presenza della Decisione della Commissione europea sulla proroga del relativo regime quadro regionale SA. 105254;</li><li>● gli aiuti non possono essere concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (art. 2.1 -bis);</li><li>● gli aiuti non possono essere concessi agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A (art. 1.3 e 1.3-bis);</li></ul>
--

- gli aiuti non possono essere concessi a imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (art. 2.1-quater);
- gli aiuti non possono essere erogati ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies);
- gli aiuti non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario sopra previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso a valere sul suddetto Regime, da qualunque fonte provenga (art. 2.4);
- gli aiuti concessi in base al presente provvedimento sono cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, alle condizioni di cui al suddetto Regime quadro regionale (art. 2.4);
- gli aiuti concessi in base al presente provvedimento non devono coprire esigenze di liquidità dovute alla crisi epidemiologica da Covid-19;
- le imprese devono presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti di aver subito un incremento dei costi di esercizio in ragione dell'aumento dei costi di elettricità, gas naturale e carburante;

Per gli aiuti concessi nell'ambito del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", inoltre, di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890, qualora la concessione di nuovi aiuti nel suddetto Regime quadro regionale comporti il superamento dei massimali previsti, l'importo dell'agevolazione concedibile sarà rideterminato fino alla concorrenza del massimale "ancora disponibile a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato;

In caso di applicazione del regime de minimis, la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013.

In caso di applicazione del regime de minimis, l'impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa/libero professionista richiedente, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Qualora l'importo dell'agevolazione concedibile per il singolo beneficiario sia superiore al massimale "de minimis" disponibile, l'importo dell'agevolazione sarà rideterminato fino alla concorrenza del massimale "de minimis" ancora disponibile per il singolo beneficiario, ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, comma 4, a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato.

	<p>Decorso il termine del 31 dicembre 2023 salvo proroghe del regime quadro regionale SA. 105254, le concessioni per qualsiasi tipologia di imprese avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).</p> <p>Gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall'art. 2 comma 2 del Decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in carico al Direttore della D.G. Cultura.</p> <p>In relazione alla Linea C) Istituti e luoghi della Cultura: in coerenza con i criteri di cui alla d.g.r. 23 gennaio 2023 n. XI/7813 "Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023- 2025" e con quanto indicato nei capitoli 2.6, 6.3 e 7.2 con particolare riferimento al punto 207 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2016/C 262/01), i contributi che saranno concessi al sostegno dei soggetti che gestiscono Istituti e luoghi della Cultura non sono rilevanti ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato in quanto l'attività svolta non è economica o non incide nemmeno potenzialmente sugli scambi degli Stati membri.</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Il contributo sarà calcolato in percentuale sugli importi delle spese energetiche documentate relative all'apertura al pubblico dei luoghi della cultura e sale cinematografiche e da spettacolo nell'anno 2023 fino alla data di presentazione della domanda.</p> <p>I soggetti beneficiari dovranno avere sede legale o unità operativa sul territorio regionale al momento dell'erogazione del contributo. I luoghi della cultura, le sale cinematografiche e le sale da spettacolo per i quali viene fatta domanda di contributo devono essere ubicati sul territorio regionale e devono avere realizzato attività almeno a partire dal 1° gennaio 2023.</p> <p>Per le linee A e B, i soggetti richiedenti devono presentare le bollette energetiche riferite alle sale cinematografiche e/o sale da spettacolo, comprensive degli spazi annessi e contigui (foyer, uffici, bar) per l'anno 2023 fino alla data di presentazione della domanda.</p>

	Per la linea C, i consumi energetici devono essere relativi agli edifici in cui si svolge l'attività culturale destinata al pubblico per l'anno 2023, compresi bookshop, uffici, depositi e locali di servizio. Sono ammesse esclusivamente le utenze relative agli immobili destinati all'attività culturale.
SPESE AMMISSIBILI	Il contributo sarà calcolato sulla base delle spese per consumi energetici (luce e riscaldamento) documentati relativi all'anno 2023 al netto di IVA fino alla data di presentazione della domanda.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Bando a sportello, in ordine di arrivo cronologico delle domande. Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità, dai soggetti richiedenti obbligatoriamente in forma telematica per mezzo della piattaforma informatica Bandi on line.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	L'istruttoria formale delle domande presentate riguarderà la verifica delle condizioni di ammissibilità e la completezza documentale A seguito di tali verifiche sarà definito un unico elenco per le tre linee di intervento. Il contributo sarà definito secondo quanto indicato al punto "tipologia ed entità dell'agevolazione".
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo sarà assegnato entro il 31/12/2023. L'erogazione del contributo sarà effettuata entro il primo trimestre del 2024.